



**Comune di CASSINELLE**  
**Provincia di ALESSANDRIA**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL  
SERVIZIO DI TRASPORTO  
SCOLASTICO**

# **Sommario**

## **CAPO I - NORME GENERALI**

**Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento**

**Articolo 2 – Modalità di gestione del servizio**

**Articolo 3 – Beneficiari del servizio**

**Articolo 4 - Contribuzione delle famiglie**

**Articolo 5 - Modalità di pagamento della contribuzione delle famiglie**

## **CAPO II GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO - ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE**

**Articolo 6 - Assunzione diretta del servizio. Modalità di gestione.**

**Articolo 7 - Caratteristiche dei veicoli**

**Articolo 8 - Personale addetto al servizio per il trasporto scolastico**

**Articolo 9 – Responsabilità**

**Articolo 10 – Comportamento degli utenti**

**Articolo 11 – Attività scolastiche ed extrascolastiche**

## **CAPO III GESTIONE DEL SERVIZIO A MEZZO DI ALTRO SOGGETTO**

**Articolo 12 - Affidamento del servizio**

**Articolo 13 - Requisiti della ditta**

**Articolo 14 - Caratteristiche dei veicoli**

**Articolo 15 - Doveri dell'assuntore del servizio**

## **CAPO IV NORME FINALI**

**Articolo 17 - Tutela dei dati personali.**

**Articolo 18 - Norme abrogate.**

**Articolo 19 - Casi non previsti dal presente regolamento.**

**Articolo 20 - Rinvio dinamico.**

**Articolo 21 – Entrata in vigore.**

## **CAPO I NORME GENERALI**

### **Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina il trasporto scolastico dai punti di raccolta, programmati dalla Giunta, alla sede scolastica di Cassinelle e viceversa:
  - a) degli scolari della scuola elementare (scuola primaria).
2. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro che hanno difficoltà oggettive di raggiungimento della sede scolastica. E' un servizio istituito per assicurare, soprattutto, la frequenza scolastica degli alunni residenti in zone periferiche del paese e nelle frazioni, che, a causa della distanza abitazione-scuola, sono svantaggiati.
3. L'utilizzo del servizio si configura, inoltre, per il bambino, come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
4. Il trasporto scolastico è uniformato ai seguenti criteri:
  - a) maggiore sicurezza possibile per i bambini che debbono poter raggiungere le fermate compiendo percorsi il più possibile sicuri. Le fermate ed i percorsi programmati ogni anno con il piano di trasporto devono essere tali da ridurre al minimo l'attraversamento di strade trafficate non controllate da semafori o strisce pedonali;
  - b) maggior sicurezza possibile per il personale in servizio e per gli autisti, che debbono poter eseguire i percorsi programmati in tempi che consentano una guida serena e puntuale.
5. I percorsi sono programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento della sede scolastica, prestando particolare attenzione alle condizioni di sicurezza.

### **Articolo 2 – Modalità di gestione del servizio**

1. Il servizio di trasporto alunni è assicurato dal Comune che vi provvede:
  - a) tramite gestione diretta;
  - b) a mezzo del servizio di noleggio con conducente;
  - c) a mezzo di autolinee in concessione;
  - d) a mezzo di altri soggetti come individuati dall'art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni.
2. Nel caso l'Amministrazione Comunale, nell'esercizio della propria potestà in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuitele, ritenga che il sistema della gestione diretta sia quello economicamente più conveniente, si riserva, nei limiti di legge e contrattuali, la possibilità di realizzare appositi progetti con l'attribuzione di specifici compensi (a livello di trattamento economico accessorio). L'attribuzione di detti compensi è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.

### **Articolo 3 – Beneficiari del servizio**

1. Possono beneficiare del servizio di trasporto scolastico:
  - a) gli alunni o i bambini residenti nel Comune e frequentanti la scuola sita nel territorio comunale;
  - b) gli alunni o i bambini residenti nel Comune e frequentanti scuole site in altri Comuni se nel Comune manca la corrispondente scuola, tra quelle di cui al comma 1 dell'articolo 1;
  - c) gli alunni o i bambini residenti in altri Comuni, previa regolamentazione dei rapporti fra gli enti in base a quanto previsto dal T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Per usufruire del servizio i genitori, o chi ne fa le veci, presentano apposita istanza al Comune, entro il 31 luglio.
3. Le domande di cui al precedente comma, da compilare su apposito modulo fornito dal Comune, si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno senza altro adempimento, se l'itinerario non subisce variazioni.

#### **Articolo 4 - Contribuzione delle famiglie**

1. Il servizio di trasporto degli alunni, pur non rientrante fra i servizi a domanda individuale di cui al D.M. 31 dicembre 1983 (G.U. 17 gennaio 1984, n. 16), dopo le modifiche apportate alla disciplina IVA dall'art. 2 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, è considerato, ad ogni effetto, servizio commerciale. Conseguentemente, il servizio stesso è assoggettato alla contribuzione delle famiglie le cui tariffe sono determinate dalla Giunta comunale in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione secondo i principi stabiliti dall'art. 117 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Viste le finalità sociali del presente servizio, la Giunta comunale potrà decidere, assicurando l'equilibrio economico-finanziario complessivo dei servizi a domanda individuale, condizioni generali di contribuzione di favore per le famiglie.
3. A richiesta degli interessati sono accordate, in applicazione e con le procedure di cui al regolamento comunale previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo i principi stabiliti dall'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e nei limiti e con le modalità stabilite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni nonché dei successivi decreti applicativi, particolari riduzioni o esenzioni totali dalla contribuzione alle famiglie che versano in particolari condizioni di bisogno.

#### **Articolo 5- Modalità di pagamento della contribuzione delle famiglie**

1. Il pagamento della contribuzione delle famiglie è fatto, con le modalità stabilite nel provvedimento di cui al successivo articolo 6, a mezzo di conto corrente postale intestato al tesoriere comunale.
2. Non sono ammessi al trasporto, coloro per i quali non sono state versate, alle scadenze di cui al comma 1, le contribuzioni.

### **CAPO II**

#### **GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO - ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE**

##### **Articolo 6 - Assunzione diretta del servizio. Modalità di gestione.**

1. Se il servizio viene assunto, ai sensi del precedente art. 3 comma 1 lettera a), in gestione diretta, con mezzi e personale proprio, la Giunta comunale, prima dell'inizio dell'anno scolastico:
  - a) delimita le zone in cui il detto servizio è gestito direttamente, individuando i percorsi e gli utenti;
  - b) determina la misura della contribuzione delle famiglie, concede l'esenzione totale per i portatori di handicap ed eventuali agevolazioni per le famiglie aventi più di un bambino che si avvale del servizio o per chi utilizza solo parzialmente del servizio;
  - c) valuta e disciplina i possibili casi particolari.
2. Il piano di cui sopra viene redatto tenendo conto delle richieste pervenute dalle famiglie degli utenti, dell'assicurazione del servizio di vigilanza da prestarsi a cura dell'istituzione scolastica (a partire dall'arrivo presso il plesso scolastico sino al ritiro degli alunni al termine delle lezioni), delle risorse disponibili, delle condizioni oggettivamente più disagiate e della maggior sicurezza possibile (le fermate vengono istituite nei punti più facilmente raggiungibili dagli utenti e che consentano ai conducenti di effettuare manovre in piena sicurezza).
3. Le iscrizioni presentate fuori termine e le variazioni richieste nel corso dell'anno scolastico possono essere accolte solo se motivate e qualora non creino aggravio rispetto agli itinerari già predisposti, escluso il caso di nuovi residenti o il cambio di indirizzo dell'alunno.

4. Il piano, in ogni caso, potrà essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

#### **Articolo 7 - Caratteristiche dei veicoli**

1. I veicoli adibiti al trasporto scolastico hanno le caratteristiche costruttive richieste per tale uso, rilevabili dal libretto di circolazione.
2. In assenza del requisito prescritto dal precedente comma 1, è acquisita specifica autorizzazione del competente dipartimento per i trasporti terrestri.
3. Il Comune dovrà provvedere alle più opportune coperture assicurative per il trasporto scolastico. Gli scuolabus di proprietà dell'ente sono assicurati per la R.C.A. obbligatoria direttamente dall'ente e sono assicurati per legge anche i trasportati tutti.

#### **Articolo 8 - Personale addetto al servizio per il trasporto scolastico**

1. In caso di gestione diretta, ai sensi del presente capo II, al servizio di trasporto scolastico viene adibito il personale assegnato dalla dotazione organica.
2. Tale personale deve essere in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, di idoneità sanitaria, previsti dalle vigenti disposizioni. Durante lo svolgimento del servizio, inoltre, deve indossare gli indumenti prescritti.
3. In caso di gestione affidata a terzi, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b), il personale assegnato a cura e spese del gestore deve possedere i requisiti soggettivi e di idoneità sanitari di cui al precedente comma 2.
4. Al suddetto personale, unitamente al funzionario competente, oltre a quella generica del corretto svolgimento del trasporto, fanno carico le seguenti responsabilità specifiche:
  - a) assicurazione dei veicoli;
  - b) bollo dei veicoli;
  - c) possesso della prescritta patente D e del relativo certificato di abilitazione professionale;
  - d) revisione periodica dei veicoli adibiti al trasporto scolastico.

#### **Articolo 9 – Responsabilità**

1. Insieme alla richiesta del servizio di trasporto scolastico, i genitori, o chi ne esercita la tutela, dovranno indicare la persona maggiorenne che potrà prendere in consegna il figlio minore quando questo viene fatto scendere dallo scuolabus e cessa quindi di fruire del servizio di trasporto comunale.
2. Pur competendo la conduzione del minore dalla fermata del veicolo alla propria abitazione ai genitori o ai soggetti da loro indicati, gli addetti comunali al servizio non sono comunque esentati dal adottare tutte le necessarie cautele suggerite dall'ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, inclusa quella di curare l'assistenza del minore nell'attraversamento della strada.
3. Qualora l'ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanza di tempo e di luogo lo suggerisca, in caso di assenza alla fermata delle persone incaricate a prender in custodia l'alunno, quest'ultimo sarà fatto rimanere sullo scuolabus fino alla fine del percorso. Una volta ultimato il percorso, gli autisti potranno contattare telefonicamente le famiglie interessate e accordarsi con loro sulle modalità di «consegna» dei minori, ma senza modificare la tratta e la fermata; ove ciò non fosse possibile, o non si verificassero le condizioni per una riconsegna in sicurezza, gli scolari trasportati verranno successivamente accompagnati presso le autorità di pubblica sicurezza.
4. Al fine di salvaguardare l'incolumità dei trasportati, in caso di neve o ghiaccio, e in condizioni di impercorribilità o pericolosità delle strade, gli autisti sono autorizzati a stabilire se sia possibile o meno raggiungere determinate località, sia nel viaggio di andata a scuola che in quello di ritorno a casa. Delle decisioni degli autisti devono essere tempestivamente informate le famiglie.

5. Il genitore dell'alunno o chi ne esercita la tutela, che, per qualsiasi motivo, provvede a ritirare direttamente il bambino dalla scuola, non facendogli così utilizzare il servizio pubblico di trasporto scolastico per il rientro a casa, deve darne comunicazione tempestiva e preventiva al conducente.

#### **Articolo 10 – Comportamento degli utenti**

1. Al fine di contribuire alla sicurezza del servizio di trasporto, il comportamento degli alunni dovrà necessariamente essere educato e corretto.

2. Per tutta la durata del percorso l'alunno deve rimanere seduto e non deve creare in alcun modo disagio agli altri passeggeri o all'autista. Lo zaino deve essere riposto a terra, sotto le gambe, o sulle ginocchia, senza intralciare la zona di passaggio all'interno dello scuolabus. Gli alunni non devono sporgersi dal finestrino, non devono gettare oggetti dallo stesso, devono astenersi dall'appoggiarsi alle portiere e ai cristalli e dal porre le mani nei vani delle prime e nelle guide dei secondi. Gli alunni devono rivolgersi al conducente e ai compagni con modi e linguaggio corretti e rispettosi, non devono far chiasso e non devono usare la violenza verbale o fisica per risolvere eventuali conflitti o per imporre le proprie ragioni (bullismo). Non devono sporcare e danneggiare i mezzi pubblici.

3. Non sono consentiti, più in generale, atteggiamenti che, a discrezione dei conducenti, possano compromettere la sicurezza e la regolarità del servizio.

4. Qualora gli alunni trasportati non osservino le norme comportamentali di cui sopra, potranno essere adottati i seguenti provvedimenti:

a) richiamo verbale da parte del conducente;

b) segnalazione formale alla famiglia, da parte del Sindaco, del comportamento non corretto del figlio e, in casi di particolare gravità, anche al Dirigente scolastico;

c) sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo, senza alcun rimborso per il periodo non usufruito;

d) divieto definitivo di utilizzo del servizio, dopo tre segnalazioni scritte, anche in questo caso senza alcun rimborso.

4. I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti da parte dei genitori degli utenti colpevoli. Gli stessi genitori sono responsabili dei danni arrecati dagli utenti a sé stessi e a terzi.

#### **Articolo 11 – Attività scolastiche ed extrascolastiche**

1. L'uso dei veicoli adibiti al trasporto degli alunni in gestione diretta è consentito per attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorità scolastiche o programmate dal Comune. In tutti i casi suddetti, l'utilizzo degli scuolabus dovrà essere rigorosamente riservato agli alunni iscritti nei locali istituti scolastici, da individuarsi a mezzo di apposita elencazione attestante l'appartenenza agli istituti stessi.

2. La richiesta dell'autorità scolastica deve risultare da atto scritto ed è presa in considerazione a condizione:

a) che vi sia dettagliatamente riportato il programma e lo scopo della visita;

b) che siano rispettate tutte le norme statali ed eventualmente quelle regionali per tale attività e, in particolare, le norme tutte di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 31 gennaio 1997 (G.U. 27/02/1997, n. 48);

c) che siano assunte dall'autorità scolastica tutte le responsabilità conseguenti anche ai fini dell'assicurazione;

d) che vi sia indicato il responsabile della visita;

e) che l'iniziativa non costituisca intralcio alcuno per il regolare svolgimento del servizio di trasporto scolastico vero e proprio;

f) che vengano acquisiti, agli atti della scuola richiedente, i nulla-osta dei singoli genitori degli interessati all'iniziativa.

3. L'autorizzazione per l'uso dei veicoli per le attività extrascolastiche è concessa dalla Giunta comunale con apposita deliberazione.

4. Per esigenze ricorrenti, l'autorizzazione è concessa anche sotto forma di approvazione del programma, ferme restando le condizioni di cui al comma 2 per tutto il periodo coperto dal programma medesimo.

5. Se i veicoli sono utilizzati per le attività extrascolastiche che comportano l'effettuazione di percorsi superiori a 50 km, devono essere dotati di cronotachigrafo.

### **CAPO III**

#### **GESTIONE DEL SERVIZIO A MEZZO DI ALTRO SOGGETTO**

##### **Articolo 12 - Affidamento del servizio**

1. Il trasporto scolastico a mezzo di altro soggetto idoneo ed abilitato, anche se integrativo del trasporto in gestione diretta di cui al precedente capo II, è disposto dalla Giunta comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e nei limiti di cui all'art. 113 del medesimo testo.

2. Per l'affidamento del servizio sono rispettate le norme vigenti nel tempo che regolano l'appalto o la concessione di servizi pubblici.

##### **Articolo 13 - Requisiti della ditta**

1. Per l'assunzione del servizio trasporto alunni nella forma di noleggio con conducente la ditta deve essere in possesso della prescritta autorizzazione per l'esercizio di tale attività.

2. Per l'assunzione del servizio trasporto alunni nella forma di "concessione" la ditta deve munirsi della prescritta "concessione".

3. Per l'assunzione del servizio trasporto alunni a mezzo di altro soggetto di cui all'art. 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, il soggetto stesso deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti nel tempo.

##### **Articolo 14 - Caratteristiche dei veicoli**

1. I veicoli adibiti al trasporto scolastico hanno le caratteristiche costruttive richieste per questo particolare uso, rilevabili dalla carta di circolazione.

2. In assenza del requisito prescritto dal comma 1 può essere prodotta specifica autorizzazione dell'ente concedente la linea e del competente dipartimento per i trasporti terrestri.

##### **Articolo 15 - Doveri dell'assuntore del servizio**

1. L'assuntore del servizio, prima di iniziare l'attività, consegna al Responsabile del servizio la prova di essere in regola per quanto concerne:

- a) le caratteristiche dei veicoli;
- b) l'assicurazione dei veicoli.

##### **Articolo 16 - Vigilanza sul servizio**

1. Pur svolgendosi il servizio sotto la responsabilità della ditta aggiudicataria, il Comune, attraverso, in particolar modo, il Responsabile del servizio, vigila affinché sia assicurata la massima regolarità del suo svolgimento.

### **CAPO IV NORME FINALI**

##### **Articolo 17 - Tutela dei dati personali.**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», e successive modificazioni.

### **Articolo 18 - Norme abrogate.**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni comunali con esso contrastanti.

### **Articolo 19 - Casi non previsti dal presente regolamento.**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali;
- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali.

### **Articolo 20 - Rinvio dinamico.**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

### **Articolo 21 - Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento diviene esecutivo unitamente alla deliberazione di approvazione dello stesso (dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio).